



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10
16132 Genova

DIREZIONE GENERALE

000097

DELIBERAZIONE N. DEL 05 FEB. 2014

OGGETTO: approvazione del Regolamento Spin – off dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.

L'anno duemilaquattordici, addì **05** del mese di **FEB.** presso la sede Amministrativa dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi, 10 presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 617 del 20.05.2013, approvata con modifiche con DGR n. 748/2013, l'Istituto ha adottato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;

Atteso che con deliberazione assunta in data 03.07.2013 l'Istituto ha preso atto della DGR n. 748/2013 ed ha conseguentemente dato atto dell'approvazione in via definitiva del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, apportando al predetto documento le modifiche richieste dall'organo regionale;

Rilevato che il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto ha, tra l'altro, determinato l'assetto organizzativo della Direzione Scientifica dell'Istituto prevedendo all'interno della stessa l'Ufficio Finanziamenti e brevetti al quale sono stati, tra gli altri, attribuiti i compiti *"di esplorare la possibilità di trasferimento tecnologico di scoperte ottenute dall'Ente le quali possono generare sia brevetti che Spin-off passibili di ulteriori sviluppi"*;

Rilevato che al fine di valorizzare la ricerca ed il trasferimento tecnologico, l'Istituto intende:

- a) promuovere ed organizzare la ricerca, anche applicata, realizzata o meno in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- b) favorire la protezione dei risultati dell'attività di ricerca;
- c) promuovere la valorizzazione, anche da un punto di vista economico, dei risultati della ricerca, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa ai risultati della ricerca dei propri ricercatori;

Atteso che in questo quadro, l'Istituto intende favorire le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società di Spin – off cui all'art. 2,

comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti, in tutto o in parte, dai risultati della ricerca dell'Istituto e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca;

Rilevato che si reputa a tal fine opportuno adottare un Regolamento che pone i principi e disciplina le procedure per la costituzione e la partecipazione dell'Istituto, del suo personale e di altri soggetti agli Spin-off, nonché disciplina i rapporti tra l'Istituto e lo Spin-off, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia;

Atteso che il testo del predetto Regolamento ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto nella seduta del 27.01.2014 e delle raccomandazioni ed osservazioni dallo stesso formulate;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

Per le motivazioni meglio espresse nella parte motiva del presente provvedimento

Di approvare il Regolamento Spin – off dell' IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

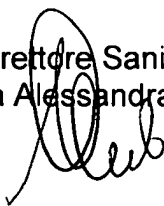
di comunicare il presente provvedimento al personale interessato ed a tutte le Strutture dell'Istituto tramite pubblicazione sul sito intranet dell'Istituto;

di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi di Genova;

Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Roberta Serena)



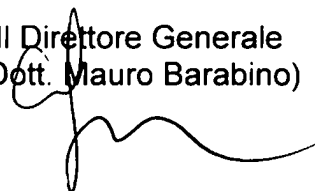
Il Direttore Sanitario f.f.
(Dr.ssa Alessandra Morando)



Il Direttore Scientifico
(Prof. Manlio Ferrarini)



Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Barabino)





Regolamento Spin- off

Adottato con Deliberazione n. del

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

SAN MARTINO - IST

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

LARGO ROSANNA BENZI, 10 - 16132 GENOVA

Allegato 1 alla deliberazione N° 97 del 05 FEB. 2014
composto da N° 25 pagine, numerate da 1 a 25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. La costituzione di Spin-off di diritto privato e la partecipazione ad esse è finalizzata al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'IRCCS; per questa ragione, tali società non possono avere scopi in contrasto con la *mission* dell'IRCCS e non devono ledere il decoro e la dignità dell'istituzione.

2. Premesso quanto sopra, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (di seguito IRCCS), per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico:

- a) promuove ed organizza la ricerca, anche applicata, all'interno dell'IRCCS, realizzata o meno in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- b) favorisce la protezione dei risultati dell'attività di ricerca svolta all'interno dell'IRCCS;
- c) promuove la valorizzazione, anche da un punto di vista economico, dei risultati della ricerca dell'IRCCS, anche mediante il trasferimento della tecnologia connessa ai risultati della ricerca dei propri ricercatori.

3. In questo quadro, l'IRCCS favorisce, nel limite generale dei propri fini istituzionali, le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate alla produzione e commercializzazione di beni e servizi in contesti innovativi derivanti, in tutto o in parte, dai risultati della ricerca dell'IRCCS (di seguito Spin-off) e, in quanto tali, coerenti con il fine della valorizzazione della ricerca.

4. Il supporto alle iniziative di Spin-off, nei limiti generali sopra specificati, è favorito dall'IRCCS attraverso le seguenti azioni:

- a) attuazione di una politica di sostegno a favore delle Spin-off, in raccordo con le parti interessate del territorio;
- b) sensibilizzazione del personale (di ruolo e non) verso iniziative di Spin-off;

c) predisposizione di percorsi privilegiati per la partecipazione del personale dipendente delle Spin-off.

5. Gli Spin-off possono svolgere attività di ricerca esclusivamente finalizzata allo sviluppo dei beni o servizi di cui al punto 2, anche avvalendosi della collaborazione dell'IRCCS.

6. Il presente Regolamento pone i principi e disciplina le procedure per la costituzione e la eventuale partecipazione dell'IRCCS, del suo personale e di altri soggetti agli Spin-off, nonché i rapporti tra l'IRCCS e lo Spin-off, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) **Spin-off**: società costituite su iniziativa dell'IRCCS o di personale dell'IRCCS, aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ovvero società che possono anche prevedere il coinvolgimento dell'IRCCS in termini di personale con impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca;
- b) **dipendenti IRCCS**: i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato e comunque ogni soggetto non dipendente che intrattenga con l'IRCCS un rapporto di collaborazione di ogni genere in forza di un provvedimento formalmente deliberato dall'IRCCS stesso;
- c) **proponenti**: i dipendenti dell'IRCCS che formulano, nel caso in cui la proposta sia formulata da persone fisiche, o promuovono, nel caso in cui la proposta sia formulata da una struttura, la richiesta di partecipazione a Spin-off dell'IRCCS;
- d) **richiesta di partecipazione**: la richiesta di partecipazione allo Spin-off, formulata dai proponenti alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Generale.

TITOLO II – COMPETENZE

Art. 3 – Direzione Scientifica

La Direzione Scientifica, sotto la responsabilità del Direttore Scientifico, avvalendosi degli appositi uffici a ciò preposti, pone in essere tutte le attività precipue alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS ed in particolare:

- a) esprime il proprio parere in merito alla richiesta di partecipazione e lo trasmette alla Commissione Spin-off, prevista al successivo art. 5, di cui è Presidente il Direttore Scientifico;
- b) vaglia la corretta applicazione del presente Regolamento e propone ogni opportuna modifica;
- c) promuove le iniziative imprenditoriali volte a valorizzare i risultati della ricerca dell'IRCCS;
- d) cura i rapporti in materia di Spin-off con gli enti di ricerca, le Università e le imprese, a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- e) sovrintende all'attività negoziale finalizzata alla definizione dei documenti di cui all'art. 12 e successivi;
- f) presenta annualmente alla Direzione Generale una relazione sulle attività svolte dagli Spin-off partecipati dall'IRCCS e sui risultati conseguiti;
- g) una volta costituito lo Spin-off assicura il monitoraggio e la valutazione dell'andamento dello Spin off stesso.

Art. 4 – Ufficio finanziamenti e brevetti

Nell'ambito dell'attività volta alla valorizzazione dei risultati della ricerca dell'IRCCS tramite la promozione di iniziative imprenditoriali, l'Ufficio finanziamenti e brevetti :

- a) verifica la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento ai fini della presentazione della richiesta di partecipazione;
- b) supporta i proponenti nell'elaborazione del *business plan* relativo all'idea imprenditoriale, ivi compresa la gestione della proprietà intellettuale eventualmente generata dalla società nei suoi rapporti con l'IRCCS;
- c) gestisce, quando necessario, i rapporti con professionisti esterni, laddove coinvolti nelle procedure di valutazione dell'accreditamento;

- d) cura l'istruttoria relativa alla richiesta di partecipazione allo Spin-off ed alla sua costituzione, compresa la conservazione degli atti di competenza;
- e) svolge le attività di segreteria per la Commissione Spin-off, curando la conservazione dei relativi atti;
- f) supporta la Commissione Spin-off nella valutazione dei risultati raggiunti dallo Spin-off;
- h) assiste lo Spin-off nell'eventuale necessità di usufruire di servizi tecnico-scientifici a supporto delle proprie attività.

Art. 5 – Commissione Spin-off

1. La Commissione Spin-off esprime parere in merito alla richiesta di partecipazione, basando la propria decisione sulla documentazione presentata.
2. La Commissione Spin-off è nominata dal Direttore Generale e si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta vi sia la necessità di emettere un parere in relazione alle competenze date.

È presieduta dal Direttore Scientifico dell'IRCCS ed è composta:

- a) dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il proponente, o da un suo delegato;
 - b) da un dirigente dell'Ufficio finanziamento e brevetti;
 - c) da un dirigente dell'U.O. Sviluppo Risorse Umane;
 - d) da un dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione;
 - e) da un dirigente dell'UO Affari Generali e Legali;
 - f) da due membri, anche esterni all'IRCCS, esperti nella specifica attività di ricerca e nello sviluppo di beni e servizi, individuati su proposta del Comitato Tecnico Scientifico.
3. Le decisioni che conducono all'emissione del parere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 4. La Commissione Spin-off:
 - a) verifica per ogni proposta di Spin-off l'assenza di un possibile conflitto d'interesse, inteso come situazione in cui il personale dell'IRCCS che

partecipa in qualità di socio allo Spin-off ovvero l'IRCCS stesso, assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per lo Spin-off arrecando, nel contempo, pregiudizio agli interessi o all'immagine dell'IRCCS;

b) verifica la rispondenza delle proposte di Spin-Off alle norme di legge e del presente Regolamento;

c) fornisce alla Direzione Scientifica:

- parere in merito all'adeguatezza della proposta di costituzione di uno Spin-off in cui partecipi l'IRCCS e dell'annessa documentazione, in relazione alla possibilità di realizzare in tempi adeguati un'autonoma iniziativa imprenditoriale secondo la procedura indicata nel Titolo IV, con particolare riguardo alle prospettive di mercato e alla capacità di reperire i necessari finanziamenti pubblici o privati;
- parere sulle modalità e sulla misura della partecipazione dell'IRCCS alla società stessa;
- parere sull'eventuale conferma della qualità di Spin-off per un periodo determinato;
- parere sulle convenzioni tra IRCCS e gli Spin-off;

d) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati degli Spin-off sulla base della quale presenta alla Direzione Scientifica una relazione di monitoraggio, con l'acquisizione sia delle informazioni provenienti dalle strutture di ricerca di afferenza dei proponenti sia delle relazioni sull'andamento delle attività sociali che lo Spin-off è tenuta a trasmettere con cadenza annuale dopo la chiusura del bilancio d'esercizio e comunque ogniqualvolta la Commissione lo richieda;

e) esprime parere in merito alle richieste di partecipazione dell'IRCCS a Spin-off costituite da non più di tre anni;

- f) valuta, anche sulla base dell'esito dell'attività di monitoraggio, l'opportunità di permanenza dell'IRCCS nello Spin-off, provvedendo a segnalare alla Direzione Scientifica ogni situazione significativa in tale prospettiva;
- g) assolve ai compiti istruttori correlati alle diverse ipotesi di coinvolgimento del personale IRCCS rispetto allo Spin-off e alla rilevazione di ogni situazione controversa relativa a tali soggetti, specie quelle d'incompatibilità, raccordandosi con le Unità Operative competenti in materia;
- h) svolge, ove richiesto, attività di consulenza inerente la partecipazione a Spin-off ed ogni altro compito non attribuito ad altri organi da norme del presente Regolamento o da altre disposizioni di legge o regolamenti interni.

5. La Commissione Spin-off resta in carica tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle proposte di Spin-off

1. Nella valutazione di ciascuna proposta di Spin-off in cui sia stata richiesta la partecipazione dell'IRCCS, la Commissione Spin-off – sulla base della documentazione presentata dal proponente o, comunque, da essa anche diversamente acquisita – terrà conto di tutti gli elementi specifici che caratterizzano la proposta stessa e comunque degli elementi di seguito indicati:

- a) congruità degli scopi rispetto ai principi ed alle finalità dell'IRCCS;
- b) origine o sviluppo dell'idea innovativa nell'ambito della ricerca scientifica;
- c) idea aziendale e carattere innovativo del progetto;
- d) qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- e) compagine sociale e capitale sociale;
- f) ruolo dei soggetti proponenti e soci;
- g) obbligazioni assunte dall'IRCCS;
- h) piano economico-finanziario e prospettive reddituali (*business plan*);

nonché di ogni altro aspetto utile ai fini dell'apprezzamento della validità dell'iniziativa.

Art. 7 – Direzione Generale

La Direzione Generale, una volta acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5 ove ritenga opportuno, in considerazione dell'impatto finanziario, economico, organizzativo e strategico, procedere ad autorizzare la richiesta di partecipazione allo Spin-off, adotta il provvedimento deliberativo autorizzativo.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura sia necessaria la selezione tra più aspiranti partners, le modalità di scelta delle parti terze dovrà svolgersi secondo regole che garantiscano i principi di evidenza pubblica.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 8 – Soggetti proponenti gli Spin-off

1. La costituzione di Spin-off o la partecipazione a Spin-off esistenti può essere proposta dall'IRCCS stesso ovvero dal suo personale.

2. Il personale è ammesso a partecipare allo Spin-off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del proprio *know-how* e delle competenze generate in contesto di ricerca.

L'Ufficio finanziamenti e brevetti supporta i proponenti, così come definiti all'art. 2, lettera c) nella richiesta di partecipazione.

Affinché l'Ufficio finanziamenti e brevetti possa garantire il supporto necessario, il proponente:

- a) collabora con il predetto Ufficio finanziamenti e brevetti al fine di predisporre la documentazione necessaria per accedere alla Procedura per la richiesta di partecipazione a Spin-off così come al successivo Titolo IV;
- b) comunica tempestivamente all'Ufficio finanziamenti e brevetti in fase di costituzione dello Spin-off tutte le informazioni necessarie al completamento degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- c) dopo l'eventuale costituzione dello Spin-off, comunica tempestivamente all'Ufficio finanziamenti e brevetti ogni informazione richiesta dal servizio

stesso, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento inerente l'andamento della società;

- d) dopo l'eventuale costituzione dello Spin-off, si fa parte diligente nell'interfacciarsi con gli organi di governo della società, affinché inviino tempestivamente all'Ufficio finanziamenti e brevetti tutte le informazioni relative alle assemblee e deliberazioni degli organi di governo degli Spin-off (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Comitato scientifico, Collegio dei Revisori).

2. I proponenti generalmente sono soci fondatori dello Spin-off. Qualora i proponenti non siano soci fondatori, devono comunque essere rappresentati in un organo di governo della società (Consiglio di Amministrazione o Comitato Scientifico), fatta salva la disciplina delle incompatibilità prevista dal successivo art. 15.

Art. 9 – Partecipazione individuale al capitale sociale dello Spin-off

1. La partecipazione individuale dei soggetti proponenti l'attivazione dello Spin-off, sia in termini di capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, dovrà essere appositamente autorizzata dalla Direzione Generale dell'IRCCS con apposito provvedimento formale, così come previsto dal successivo art. 15; detta partecipazione dovrà essere non inferiore al 5% del capitale delle relative società; detti soggetti dovranno inoltre impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello Spin-off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.

2. I componenti della Commissione Spin-Off, il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti, non possono assumere o mantenere cariche direttive e amministrative nello Spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di Spin-off del quale non sia socio o proponente.

4. Il personale IRCCS che partecipa in qualità di socio a uno Spin-off, previa specifica autorizzazione in tal senso rilasciata dall'IRCCS, può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione della Spin-off. Il personale non socio,

previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante dell'IRCCS.

5. In ogni caso i dipendenti non possono essere autorizzati a costituire Spin-off, oppure assumere cariche o mantenere responsabilità formali nella loro gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'IRCCS tali che il contemporaneo esercizio dell'attività d'impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali.

Art. 10 – Compensi al personale

1. Al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, lo Spin-off è tenuto a comunicare all'IRCCS i compensi corrisposti al personale che, a fronte dell'autorizzazione di cui sopra, abbia svolto per esso attività retribuita.

2. Sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, lo Spin-off è tenuto a versare all'IRCCS una quota pari al 10% del compenso lordo corrisposto al personale quale corrispettivo per la prestazione lavorativa svolta, decurtata dal compenso stesso. L'importo di tale quota sarà suddiviso in parti uguali tra la struttura di afferenza e l'Amministrazione dell'IRCCS. La quota dell'Amministrazione andrà a costituire un apposito Fondo che sarà utilizzato per investimenti in attività per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, comprese future partecipazioni a Spin-off.

Art. 11 – Partecipazione dell'IRCCS al capitale sociale degli Spin-off

1. La partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, compatibilmente con gli interessi generali e specifici e con le risorse disponibili, non può essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente, in relazione a particolari motivi di convenienza od opportunità, tali limiti potranno essere superati con delibera motivata dell'IRCCS.

2. L'apporto dell'IRCCS al capitale dello Spin-off consisterà preferibilmente in conferimento preferibilmente di beni concessi in uso ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, secondo la normativa vigente.

3. In ogni Spin-off dell'IRCCS, con apposite clausole contenute nello Statuto o in accordi parasociali, deve essere in tutti i casi garantito che:

- a) le norme del presente Regolamento trovino debita applicazione;
- b) l'oggetto sociale statutario sia coerente con gli ambiti di attività della struttura di riferimento;
- c) la società sia amministrata da un organo pluripersonale;
- d) la partecipazione dell'IRCCS, in ogni caso, non comporti alcuna partecipazione al rischio di impresa ovvero conseguenze economiche, finanziarie di qualsiasi natura nonché responsabilità ed obblighi verso eventuali dipendenti dello Spin-off. Questi limiti dovranno in ogni caso essere manifestamente esplicitati su tutti i documenti costitutivi dello Spin off;
- e) in caso di trasferimento delle azioni o quote degli altri soci sia garantito all'IRCCS il diritto di prelazione. Lo Statuto dovrà inoltre prevedere meccanismi idonei a garantire che gli aspiranti soci siano soggetti graditi agli organi sociali, qualora la prelazione non sia stata esercitata da alcuno dei soci;
- f) sia previsto l'obbligo da parte dello Spin-off di fornire una relazione annuale sulla gestione da sottoporre alla valutazione della Commissione Spin-Off;
- g) sia prevista la possibilità di nomina di un rappresentante dell'IRCCS nel Consiglio di Amministrazione dello Spin-off;
- h) sia previsto il diritto di recesso in qualunque momento con preavviso di sei mesi nei casi di cui all'Art. 20;
- i) sia previsto per l'IRCCS, in attuazione dell'Art. 20, il diritto di dismettere al termine del periodo stabilito la propria partecipazione con obbligo dei soci di rilevare la quota dell'IRCCS o di trovare un acquirente terzo, attribuendo alla quota un valore pari al valore di conferimento ovvero al maggior valore legato sia alla valorizzazione aziendale, sia alla valorizzazione del contributo di

conoscenze, del supporto logistico e organizzativo e dell'investimento economico fornito allo Spin-off e alla tutela della capacità inventiva e del know-how sviluppati presso l'IRCCS, ivi incluse le prospettive della loro futura valorizzazione. Tale valore dovrà essere concordato tra le parti o, in assenza di accordo, determinato attraverso una perizia effettuata da un esperto scelto concordemente tra le parti (IRCCS e gli altri soci interessati) ovvero da un collegio formato da due esperti nominati ognuno da ciascuna delle parti ed un terzo nominato concordemente dai primi due.

Art. 12 Partecipazione societaria dell'IRCCS

1. Alle Assemblee dei Soci dello Spin-off di cui l'IRCCS è socio partecipa il Direttore Generale o un suo delegato.
2. Per ciascuna delle suddette società è nominato un dirigente dell'IRCCS, diverso dai proponenti, individuato dal Direttore Generale con apposito provvedimento a partecipare quale rappresentante dell'IRCCS ai Consigli di Amministrazione dello Spin-off stesso. Questa disposizione deve essere prevista nello Statuto degli Spin-off.
3. Ogni operazione di aumento di capitale che non sia motivata da esigenze di ripianamento delle perdite (vd. art. 11, punto 3, lettera d) e ogni variazione della compagine societaria degli Spin-off di cui l'IRCCS è socio deve essere richiesta ed approvata dall'IRCCS stesso preventivamente e per iscritto, salvo casi adeguatamente motivati. Questa disposizione deve essere prevista nello Statuto o nei patti parasociali di tali Spin-off.
4. La richiesta di cui al precedente comma deve pervenire all'IRCCS, secondo le procedure previste dallo Statuto societario, in forma scritta adeguatamente motivata.
5. Al ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 3, il Direttore Generale assumerà opportuno provvedimento, sentito il parere della Commissione Spin off.
6. A seguito delle deliberazioni assunte, il Direttore Scientifico con l'ausilio dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti, metterà in atto tutte le attività necessarie al raggiungimento delle deliberazioni assunte.

TITOLO IV

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ SPIN-OFF

Art. 13 Processo di partecipazione a società Spin-off

1. Ai sensi della normativa vigente, la proposta di costituzione di uno Spin-off è approvata dal Direttore Generale, previo espletamento delle procedure meglio precisate agli articoli seguenti.
2. Il processo di partecipazione a Spin-off si compone di due fasi, la prima istruttoria, la seconda valutativa.

Art. 14 Istruttoria della richiesta di partecipazione

1. La fase di istruttoria prevede che il proponente invii all'Ufficio finanziamenti e brevetti della Direzione Scientifica il *Disclosure Form* Spin-off, previa acquisizione del parere del Direttore del Dipartimento di riferimento; il predetto documento dovrà evidenziare:
 - a) la coerenza con la missione e il piano scientifico del Dipartimento di riferimento e dell'IRCCS nel suo complesso;
 - b) la non concorrenza con attività che possano essere svolte dal Dipartimento stesso;
 - c) la coerenza con la missione e gli obiettivi dello Spin-off;
 - d) la non lesione dell'immagine dell'IRCCS;
 - e) l'indipendenza dai laboratori e dalle infrastrutture tecnologiche e informatiche in dotazione al Dipartimento di riferimento.
2. I proponenti possono eventualmente richiedere, se interessati, la partecipazione dell'IRCCS e, in tal caso, nel *Disclosure Form* Spin-off deve essere specificata la quota di partecipazione proposta all'IRCCS stesso.
3. L'Ufficio finanziamenti e brevetti verifica che vengano rispettati i requisiti formali inerenti ai proponenti e all'ambito scientifico in cui la società intende operare dando

comunicazione delle risultanze dell'accertamento ai proponenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 15 Valutazione della richiesta

1. La fase valutativa si attiva solo in caso di accertamento da parte dell'Ufficio finanziamenti e brevetti del possesso effettivo dei requisiti formali nonché del parere positivo da parte del Direttore del Dipartimento, e prevede che il proponente invii alla Direzione Scientifica la richiesta di partecipazione corredata dai seguenti documenti, firmati per accettazione anche da tutti gli altri potenziali soci diversi dall'IRCCS, laddove già identificati:

a) un *Business Plan* relativo almeno ai primi 3/5 anni di attività dello Spin-off.

Oltre a quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia di Spin-off, il *Business Plan* dovrà inoltre contenere:

- i. le motivazioni, gli obiettivi, il piano finanziario, il carattere innovativo del progetto, le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto per cui si fa richiesta di partecipazione a società Spin-off dell'IRCCS, la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei dirigenti e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off e l'eventuale richiesta a mettere a disposizione spazi, attrezzature e servizi necessari;
- ii. la motivazione dell'eventuale volontà dei proponenti di includere l'IRCCS tra i partecipanti al capitale sociale e della relativa quota di partecipazione;
- iii. una indicazione di eventuali potenziali effetti anche economici dello Spin-off sulle attività dell'IRCCS, dei proponenti coinvolti e/o sui rapporti con l'IRCCS (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stima dei contratti di ricerca, borse di studio, percentuale di fatturato dedicata alla ricerca, ...);

iv. l'indicazione dei soci e della ripartizione del capitale ed un elenco dei membri degli organi sociali dello Spin-off proposti dai proponenti, diversi da quelli che dovessero essere designati dall'IRCCS;

b) le proposte di:

i. convenzione tra i soggetti promotori e l'IRCCS;

ii. contratto di gestione dell'eventuale proprietà intellettuale generata dalla società nei suoi rapporti con l'IRCCS;

iii. contratto di licenza del/dei brevetti di proprietà dell'IRCCS, qualora la società Spin-off sia basata su un risultato della ricerca brevettato;

c) contratto di licenza del marchio "Spin-off dell'IRCCS";

d) limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, le proposte di:

i. statuto;

ii. patti parasociali.

2. l'Ufficio finanziamenti e brevetti potrà richiedere ogni altro documento ritenuto utile perché il Direttore Scientifico e la Commissione Spin-off possano esprimere il proprio parere.

3. Il Direttore Scientifico, ricevuto il parere del Direttore di Dipartimento, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, convoca la Commissione Spin-off costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, inviando ai commissari la richiesta di partecipazione. La Commissione Spin-off, entro 40 (quaranta) giorni dalla convocazione, emette il proprio parere espresso e motivato in merito alla richiesta.

4. Limitatamente al caso di richiesta di partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, nel caso in cui la Commissione Spin-off ritenga che le condizioni di partecipazione dell'IRCCS stesso inizialmente proposte dai proponenti siano contrastanti o non sufficienti a garantire il perseguimento dei fini istituzionali, di cui all'art 1, l'idea imprenditoriale potrà mutare in uno Spin-off non partecipato dall'IRCCS, ovvero la richiesta di accreditamento verrà rinegoziata o interrotta.

5. Nel caso di richiesta senza partecipazione dell'IRCCS, qualora la Commissione Spin-off ritenga che la partecipazione dell'IRCCS possa essere particolarmente rilevante ai fini del perseguimento dei fini istituzionali, l'idea imprenditoriale potrà mutare in uno Spin-off partecipato dall'IRCCS e in tal caso la richiesta sarà rinegoziata ovvero interrotta.

6. Il Direttore Scientifico trasmette al Direttore Generale la proposta di Spin-off, la decisione della Commissione Spin-off, unitamente alla documentazione presentata. Il Direttore Generale delibera sulle istanze presentate dai dipendenti/strutture dell'IRCCS, previa acquisizione del parere preventivo obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV).

Art. 16 Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

1. I dipendenti dell'IRCCS sono sottoposti alla disciplina delle incompatibilità tra lo svolgimento delle attività legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS stesso e lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento dell'IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011, dell'art.1, comma 42, della legge 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

2. I dipendenti dell'IRCCS sono sottoposti alla disciplina dei conflitti di interessi che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal citato Regolamento dell'IRCCS in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011 e dell'art.1, comma 42, della legge 190/2012.

3. I dipendenti dell'IRCCS, sia in qualità di proponenti persone fisiche, sia di membri degli organi sociali dello Spin-off, non potranno essere considerati "preventivamente autorizzati" ad accettare eventuali commesse dello Spin-off, ma dovranno di volta in volta procedere a richiedere apposita autorizzazione, nei modi previsti dalla legge e dal citato Regolamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina

degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011 e dell'art.1, comma 42, della legge 190/2012.

Art. 17 Mantenimento dello status di Spin-off

1. Per mantenere lo status di Spin-off dell'IRCCS gli Spin-off stessi devono continuare a perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di partecipazione e non ledere con il proprio operato l'immagine dell'IRCCS; dette società devono inoltre inviare all'IRCCS annualmente, al termine di ogni esercizio, i bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti.

2. Il Direttore Scientifico, con l'ausilio dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti, verifica che siano pervenute le relazioni di cui al punto precedente; lo stesso provvede ad inviare tempestivamente le suddette relazioni alla Commissione Spin-off per consentire la verifica in ordine alla permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento dello Spin-off dell'IRCCS, valutando, tra l'altro:

- a) la persistenza della compatibilità dell'oggetto sociale, anche a seguito di eventuali modifiche, con le finalità istituzionali dell'IRCCS;
- b) l'evidenza di attività pertinenti alla ricerca;
- c) l'assenza di conflitti d'interesse e di attività in concorrenza con l'attività di ricerca e consulenza e per conto terzi svolta dall'IRCCS, anche su segnalazione dei Dipartimenti coinvolti.

Art. 18 Utilizzo delle strutture e delle attrezzature dell'IRCCS

1. Agli Spin-off dell'IRCCS ovvero in quelli in cui partecipa personale dell'IRCCS è vietato l'utilizzo di spazi, infrastrutture e software dell'IRCCS stesso, fatti salvi i servizi preventivamente concordati, di norma concessi a titolo oneroso.

2. In casi ritenuti eccezionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IRCCS, la Direzione Generale tramite provvedimento formale autorizzativo

potrà concedere apposita deroga a quanto disposto dal precedente comma, previo parere favorevole della Direzione Scientifica.

TITOLO V

RAPPORTO TRA IRCCS E SPIN-OFF

Art. 19 – Rapporti tra IRCCS e Spin-off

I rapporti tra IRCCS e ciascun Spin-off sono regolati da apposite convenzioni, di norma a carattere oneroso per lo Spin-off, che disciplinano l'utilizzo di personale, i diritti di proprietà intellettuale e industriale e, ove consentito, l'utilizzo di spazi ed attrezzature e la disciplina delle conseguenti condizioni economiche.

Le predette convenzioni dovranno osservare i seguenti criteri:

1. tutti i costi di esercizio, di locazione e di manutenzione delle attrezzature utilizzate dallo Spin-off (di proprietà, in uso o comunque detenute dall'IRCCS) devono essere riconosciuti all'IRCCS;
2. l'IRCCS non può obbligarsi ad assumere oneri per il rinnovo, ovvero la sostituzione di attrezzature di interesse dello Spin-off;
3. dovranno essere disciplinati tutti gli aspetti inerenti le coperture assicurative relative ai partecipanti ed all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, nonché tutti gli aspetti relativi la sicurezza;
4. devono essere previste adeguate forme di pubblicità in ordine all'avvenuto trasferimento dell'attività in capo allo Spin-off.

Art. 20 – Servizi agli Spin-off

1. A favore degli Spin-off possono essere messi a disposizione i seguenti servizi, di norma a titolo oneroso e secondo condizioni da stabilire di volta in volta tra le parti e nell'ambito delle attività programmate dall'IRCCS, quali, a titolo esemplificativo:

- a) possibilità di usufruire delle attività dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti: assistenza alla formulazione di domande per il deposito di brevetti, MTA, *business plan*, presentazione progetti e relativo controllo di gestione, etc.,

- b) attività di promozione e presentazione e possibilità di partecipazione ad eventi istituzionali,
- c) divulgazione e promozione attraverso il sito web dell'IRCCS,
- d) organizzazione di un eventuale incontro annuale organizzato dall'IRCCS con l'obiettivo specifico di promozione dei propri Spin-off,
- e) possibilità di utilizzo delle attrezzature del Dipartimento di afferenza attraverso la stipula di accordi *ad hoc*,
- f) possibilità di partecipazione congiunta con il Dipartimento di afferenza a progetti nazionali, europei ed internazionali che prevedano il coinvolgimento di imprese.

Art. 21 – Durata del rapporto tra IRCCS e Spin-off

1. Sia la partecipazione dell'IRCCS agli Spin-off, sia la permanenza degli Spin off all'interno delle strutture dell'IRCCS stesso, così come specificatamente disciplinate dalle apposite convenzioni, sono subordinate al permanere delle condizioni che li hanno resi inizialmente ammissibili. L'IRCCS, in presenza di particolari ragioni di convenienza o di opportunità, ovvero di vincoli normativi o di finanziamento, previo parere della Commissione Spin-off, rivaluta ogni tre anni l'opportunità di confermare la propria partecipazione agli Spin-off.
2. Qualora, sulla base di informative rese dalla Commissione Spin-off, o sulla base di altri elementi diversamente acquisiti, risultino mutati i presupposti che hanno permesso la partecipazione allo Spin-off o risulti che l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi dell'IRCCS sia stata compromessa da attività di concorrenza e/o conflitto di interesse da parte dello Spin-off, l'IRCCS può deliberare l'anticipata cessazione del rapporto con lo Spin-off o l'uscita dello Spin-off dalle strutture aziendali, stabilendone condizioni e termini.

Art. 22 – Uso del nome e marchio “Spin off dell'IRCCS

1. L'eventuale utilizzo da parte degli Spin-off del nome e del marchio “Spin off dell'IRCCS”, dovrà essere regolato sulla base di un apposito contratto di licenza da sottoscrivere con l'IRCCS.

2. Il contratto di licenza dovrà prevedere, tra l'altro, una durata limitata nel tempo e che lo Spin-off garantisca e tenga manlevato e indenne l'IRCCS da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo, nonché definire presupposti e condizioni di anticipata risoluzione o di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo degli stessi.

Art. 23 – Diritti di proprietà intellettuale e industriale

1. La proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dallo Spin-off successivamente alla sua costituzione – e che non rappresentino diretta derivazione delle conoscenze trasferite dall'IRCCS allo Spin-off in sede di costituzione della stessa – appartiene allo Spin-off medesimo. Il relativo utilizzo sarà disciplinato da apposita convenzione tra l'IRCCS e lo Spin-off.

Art. 24– Fondo Spin-off

1. Per le attività previste dal presente Regolamento è istituito il Fondo Spin-off dell'IRCCS.

2. Su tale Fondo graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione complessiva del sistema degli Spin-off.

3. Su tale Fondo sarà altresì accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'IRCCS al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale che svolge attività lavorativa retribuita nello Spin-off, di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Riservatezza

1. I proponenti e i componenti della Commissione Spin-off di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse dell'IRCCS alla partecipazione allo Spin-off.

2. I componenti della Commissione Spin-off che non lo avessero già fatto in forza del loro incarico, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, in relazione alla documentazione relativa alla richiesta di partecipazione di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Tali dichiarazioni saranno conservate agli atti.

3. Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i Direttori di Dipartimento, nonché i componenti dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti ed il personale dell'IRCCS eventualmente coinvolto nella procedura con funzioni consultive, sono tenuti alla riservatezza in relazione alla documentazione ricevuta, classificata come confidenziale.

Art. 26 Norme finali

1. Tutte le comunicazioni all'IRCCS previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto

Al Direttore Generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria

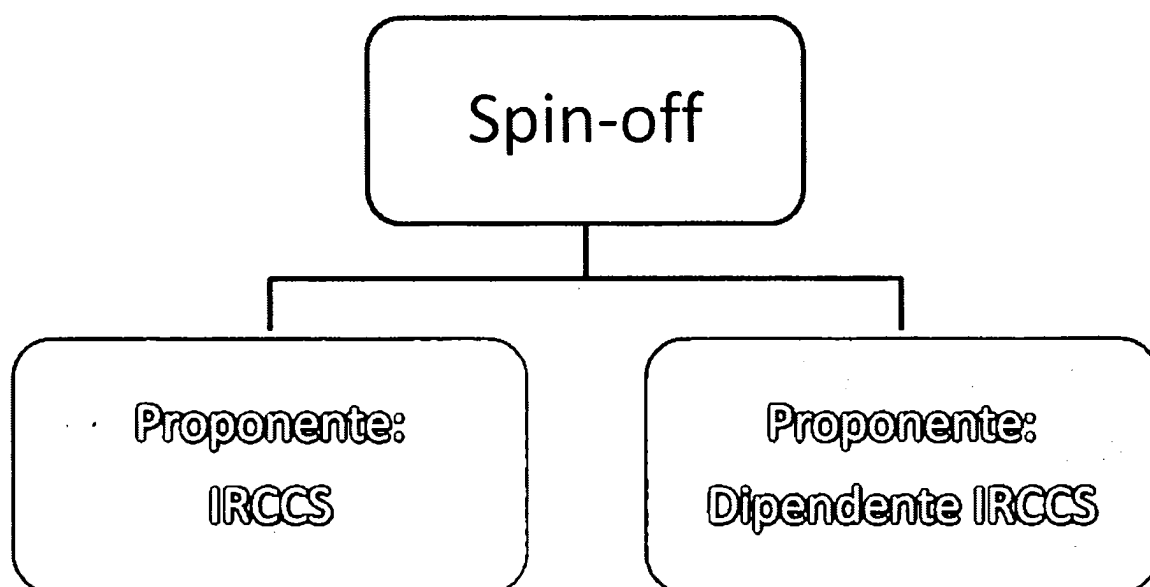
San Martino IST

C/o Ufficio Finanziamenti e brevetti

Largo Rosanna Benzi n. 10

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE



La costituzione di Spin-off o la partecipazione a Spin-off esistenti può essere proposta dall'IRCCS stesso ovvero dal suo personale.

La partecipazione dell'IRCCS allo Spin-off, compatibilmente con gli interessi generali e specifici e con le risorse disponibili, non può essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società partecipata. Eccezionalmente, in relazione a particolari motivi di convenienza od opportunità, tali limiti potranno essere superati con delibera motivata dell'IRCCS.

L'apporto dell'IRCCS al capitale dello Spin-off consisterà in conferimento preferibilmente di beni concessi in uso ovvero, quando sia ammesso dalla legge, di prestazioni d'opera o di servizi, secondo la normativa vigente.

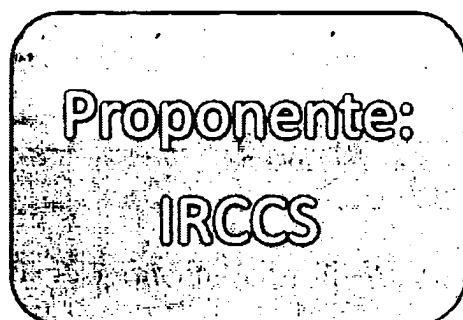
La partecipazione individuale dei soggetti proponenti l'attivazione dello Spin-off, dovrà essere appositamente autorizzata dall'IRCCS con apposito provvedimento formale, così come previsto dall'art. 15; la partecipazione dovrà essere non inferiore al 5% del capitale delle relative società; i dipendenti dovranno inoltre impegnarsi a non cedere, per un periodo minimo di 2 anni dalla costituzione dello Spin-off, la loro partecipazione azionaria o le loro quote.

I dipendenti sono ammessi a partecipare allo Spin-off sia in termini di capitale sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo l'impiego del proprio *know-how* e delle competenze generate in contesto di ricerca.

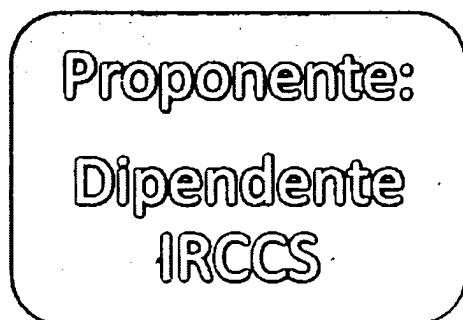


Il Proponente con il supporto dell'Ufficio Finanziamenti e brevetti presenta la proposta di partecipazione allo Spin-off alla Direzione Scientifica che esprime il proprio parere e trasmette la documentazione alla Commissione Spin-off.

Commissione Spin-off



- verifica assenza conflitto interesse
- verifica rispondenza norme di legge e regolamento
- parere su adeguatezza proposta, modalità e misura partecipazione, conferma della qualità di Spin-off, convenzioni tra IRCCS e Spin-off
- effettua monitoraggio e consulenze



- verifica assenza conflitto interesse
- verifica rispondenza norme di legge e regolamento
- effettua monitoraggio
- effettua consulenze

La Commissione Spin-off emette il proprio parere espresso e motivato entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione.

Direzione Generale

La Direzione Generale, una volta acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5 ove ritenga opportuno, in considerazione dell'impatto finanziario, economico, organizzativo e strategico, procedere ad autorizzare la richiesta di partecipazione allo Spin-off, adotta il provvedimento deliberativo autorizzativo.

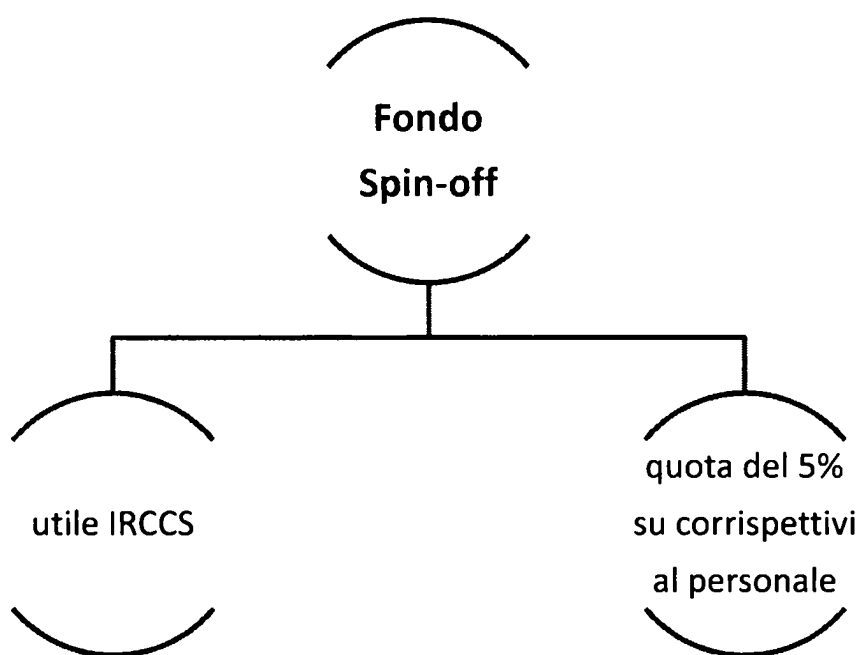
Nel caso in cui nell'ambito della procedura sia necessaria la selezione tra più aspiranti partners, le modalità di scelta delle parti terze dovrà svolgersi secondo regole che garantiscano i principi di evidenza pubblica.

Proponente:
IRCCS

- necessità di regolamentare i rapporti IRCCS/Spin-off con apposita convenzione, di norma, a carattere oneroso

Proponente:
Dipendente
IRCCS

- obbligo da parte dello Spin-off al termine di ciascun esercizio di comunicazione dei compensi
- obbligo da parte dello Spin-off di versamento all'IRCCS del 10% dei compensi lordi corrisposti al personale



Sul Fondo Spin-off dell'IRCCS graveranno tutti gli oneri correlati alla gestione complessiva del sistema degli Spin-off.

Su tale Fondo sarà accantonato annualmente l'eventuale utile percepito dall'IRCCS al termine di ciascun esercizio e la quota del 5% sui corrispettivi lordi percepiti dal personale che svolge attività lavorativa retribuita nello Spin-off, di cui all'Art. 9 del presente Regolamento.